

CONVENZIONE FRA L'INGHILTERRA E LA CINA
per l'impiego della mano d'opera cinese nelle Colonie
e nei Protettorati britannici.

Considerando che una convenzione fra S. M. la Regina Vittoria e S. M. l'Imperatore della Cina fu firmata a Pechino il 24 ottobre 1860, e che coll'articolo 5 di tale convenzione S. M. l'Imperatore della Cina permetteva ai sudditi cinesi, desiderosi di trovar lavoro nelle colonie inglesi o in altri paesi posti di là dai mari, di contrarre servizio presso sudditi inglesi, e di imbarcarsi, essi e le loro famiglie, su piroscafi inglesi nei porti aperti della Cina, in conformità delle norme da stabilirsi fra i due Governi per la protezione degli emigranti;

Considerato che tali norme non sono state ancora concordate:

S. M. il Re del Regno Unito della Gran Bretagna e Irlanda e dei Dominii Britannici di là dai mari, Imperatore delle Indie, e S. M. l'Imperatore della Cina hanno, in conseguenza, nominato i loro rispettivi plenipotenziari, e cioè:

S. M. il Re del Regno Unito della Gran Bretagna e Irlanda e dei Dominii Britannici di là dai mari, Imperatore delle Indie: S. E. Enrico Carlo Keith Petty-Fitzmaurice, marchese di Lansdowne, Segretario di Stato di S. M. per gli affari esteri; e

S. M. l'Imperatore della Cina: Chang Teh-Yih, Luogotenente generale dell'esercito imperiale cinese, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di S. M. l'Imperatore della Cina presso la Corte di S. M. il Re del Regno Unito della Gran Bretagna e Irlanda e dei Dominii Britannici di là dai mari, Imperatore delle Indie.

E i detti plenipotenziari, riunitisi, avendo scambiato le credenziali che conferivano loro i pieni poteri, dopo averle trovate in buona e debita forma, hanno convenuto e concordato i seguenti articoli:

Art. 1. — Siccome è inteso che le norme da concordarsi ai termini del sopra menzionato trattato devono essere di carattere generale, così si conviene che, ogniquale volta venga richiesto un arruolamento di emigranti per una particolare colonia britannica o protettorato di là dai mari, il Ministro di S. M. Britannica a Pechino ne darà comunicazione al Governo cinese, specificando la colonia o il protettorato per cui si domandano gli emigranti, il nome del porto aperto ove s'intende farne l'imbarco ed i termini e le condizioni alle quali gli emigranti verrebbero ingaggiati. Il Go-

verno cinese darà, in seguito a ciò e senza richiedere ulteriori formalità, istruzioni all'Autorità del porto aperto indicato, affinchè sieno prese tutte le misure necessarie per facilitare l'emigrazione.

La notificazione anzidetta sarà richiesta una sol volta per qualsiasi colonia o protettorato britannico, eccettuato il caso che per una data colonia o protettorato e da un dato porto aperto non sia stato fatto alcun arruolamento di emigranti negli ultimi tre anni.

Art. 2. — Il Taotai del porto, al ricevere delle istruzioni di cui sopra, nominerà subito un funzionario, che sarà chiamato Ispettore cinese, il quale, d'accordo con l'Agente consolare britannico del porto, o di un suo delegato, per mezzo di proclami e della stampa locale, renderà noto il testo del contratto d'arruolamento che gli emigranti dovranno sottoscrivere, come pure tutti i particolari dei quali, a giudizio del funzionario cinese, sia necessario informare gli emigranti, relativamente al paese dove questi sono per recarsi ed alle leggi ivi in vigore.

Art. 3. — L'Agente consolare britannico del porto, od il suo delegato, si accorderà con l'Ispettore cinese per la scelta del luogo adatto per stabilirvi gli uffici ed altri fabbricati necessari, che prenderanno il nome di Agenzia d'emigrazione. Questa sarà costituita ed arredata dal Governo britannico ed a sue spese e si occuperà dello svolgimento delle pratiche inerenti all'arruolamento ed imbarco degli emigranti. L'Ispettore cinese ed i suoi impiegati avranno nell'Agenzia sede conveniente per l'esercizio delle loro funzioni.

Art. 4. — 1° In tutti i luoghi più in vista dell'Agenzia d'emigrazione e particolarmente nella parte di essa chiamata *deposito*, destinata a ricevere coloro che intendono emigrare, verranno affisse copie del contratto d'arruolamento da concludersi cogli emigranti, stampate in lingua inglese e cinese, insieme a copie dell'ordinanza speciale, qualora vi sia, relativa all'emigrazione nella colonia o nel protettorato per cui si richiedono gli emigranti.

2° Sarà tenuto un registro, in lingua inglese e cinese, nel quale verranno iscritti i nomi degli emigranti che intendono arruolarsi. In questo registro non verranno iscritte le persone al disotto dei 20 anni di età che non potranno provare di avere ottenuto il consenso dei genitori o degli altri tutori legali, o, in mancanza di questi, del Magistrato del distretto al quale appartengono. Dopo aver firmato il contratto d'arruolamento secondo il sistema cinese, l'emigrante non potrà lasciare il *deposito*, prima di imbarcarsi, senza un permesso firmato dall'Ispettore cinese e controfirmato dall'Agente consolare britannico o dal suo delegato, salvo che l'emigrante, per mezzo dell'Ispettore cinese, rinunci al contratto ed il suo nome venga radiato dal registro degli emigranti.

3° Prima della partenza ogni emigrante sarà diligentemente esaminato

da un *ufficiale medico* autorizzato, nominato dall'Agente consolare britannico o dal suo delegato. L'Agente consolare britannico od il suo delegato, unitamente all'Ispettore cinese, passerà in rivista gli emigranti allo scopo di assicurarsi, con opportune domande, della perfetta loro conoscenza delle condizioni stabilite nel contratto di arruolamento.

Art. 5. — Per i vapori destinati al trasporto di emigranti arruolati in base alla presente Convenzione, l'impegno e l'imbarco degli emigranti dovrà aver luogo in un porto aperto ed i vapori stessi dovranno trovarsi nelle condizioni stabilite nell'appendice annessa alla presente Convenzione, di cui forma parte integrante.

Art. 6. — Per la migliore protezione degli emigranti e di qualsiasi suddito cinese che possa eventualmente risiedere nella colonia o nel protettorato a cui è diretta l'emigrazione, S. M. l'Imperatore della Cina potrà stabilire un Console o Viceconsole, allo scopo di vegliare sugli interessi e sul benessere dei sudditi cinesi, e il detto Console o Viceconsole godrà gli stessi diritti e privilegi accordati agli ufficiali consolari delle altre nazioni.

Art. 7. — Ogni contratto d'arruolamento, concluso a norma della presente Convenzione, dovrà indicare con precisione il paese per il quale si richiede il lavoratore, la durata dell'impegno, e, se questo è rinnovabile, in quali termini; le ore giornaliere di lavoro, il genere del lavoro, la misura dei salari e il sistema di pagamento, i viveri, gli indumenti, la concessione del trasporto gratuito e, dove così è provveduto, il trasporto gratuito di ritorno al porto cinese d'imbarco per il lavoratore e la sua famiglia, il diritto alla gratuita assistenza medica e ai medicinali, sia durante il soggiorno nella colonia o nel protettorato, sia durante il viaggio da e per il porto cinese d'imbarco, e infine ogni altro vantaggio a cui l'emigrante abbia diritto. Se sia reputato necessario dalle autorità sanitarie, il contratto di arruolamento porterà la clausola della vaccinazione obbligatoria degli emigranti al loro arrivo al *Deposito*, e, se questa riuscisse negativa, della rivaccinazione durante la traversata.

Art. 8. — Il contratto d'arruolamento verrà firmato, o, nei casi d'analfabetismo, contrassegnato secondo l'usanza cinese, alla presenza dell'Agente consolare britannico o del suo delegato, e dell'Ispettore cinese o del suo delegato, che saranno responsabili presso i rispettivi Governi della chiara ed intera spiegazione delle condizioni del contratto fatta all'emigrante prima che questi vi apponga la propria firma. Ad ogni emigrante sarà data una copia del contratto redatta così in lingua inglese come in lingua cinese. Il contratto non sarà considerato definitivo ed irrevocabile se non dopo l'imbarco dell'emigrante.

Art. 9. — Nella colonia o nel protettorato britannico al quale sono diretti

gli emigranti arruolati, verranno istituiti uno o più funzionari, che avranno il compito di assicurarsi che l'emigrante possa liberamente ricorrere alle Corti di giustizia per ottenere il risarcimento dei danni arrecati alla sua persona o proprietà, quale è assicurato ad ogni altro individuo, senza distinzione di razze, dalle leggi locali.

Art. 10. — Durante il soggiorno dell'emigrante nella colonia o nel protettorato nel quale si trova impiegato, gli verrà accordata ogni possibile facilitazione postale per corrispondere col paese di nascita e per le rimesse di denaro alla famiglia.

Art. 11. — Il rimpatrio dell'emigrante e della sua famiglia, sia per lo spirare dal termine stabilito nel contratto, sia per qualsiasi causa legale, o per malattia o invalidità in seguito ad infortunio, dovrà sempre aver luogo dal porto cinese d'imbarco e in nessun caso potrà essere sostituito da alcun altro provvedimento che non sia l'imbarco effettivo dell'emigrante. Non sarà ammesso il pagamento del prezzo del nolo all'emigrante da rimpatriare in luogo del trasporto effettivo.

Art. 12. — Il contratto d'arruolamento concluso in base alla presente Convenzione, non potrà contenere alcuna clausola che dia diritto all'arruolatore di cedere ad altri l'emigrante arruolato senza il libero consenso di questo e senza l'approvazione del suo Console o Viceconsole. Qualora si verifici tale cessione dell'emigrante, rimarranno validi tutti i diritti e vantaggi stabiliti dal contratto a favore dell'emigrante.

Art. 13. — Per ogni emigrante imbarcato in base alla presente Convenzione, sarà pagata una tassa al Governo cinese per le spese d'ispezione; ma nessun pagamento, sotto qualsiasi forma, verrà corrisposto all'Ispettore cinese od altro funzionario del Governo cinese nel porto d'imbarco. La tassa sarà versata nella Cassa doganale prima che sia permessa la partenza del piroscafo e sarà applicata nella misura seguente: 3 dollari messicani a persona se il numero degli emigranti non superi i 10,000, e 2 dollari a persona se il numero di essi sia superiore; purchè gli emigranti vengano imbarcati in uno stesso porto aperto e tra un imbarco e quello successivo non siano trascorsi più di 12 mesi.

Qualora sia cambiato il porto d'imbarco o tra due imbarchi successivi sia trascorso un periodo di tempo superiore a 12 mesi, le tasse d'ispezione saranno corrisposte come nel caso di primo imbarco.

Art. 14. — I testi inglese e cinese della presente Convenzione sono stati diligentemente confrontati fra loro; ma, qualora sorgessero contestazioni circa l'interpretazione da dare ai detti testi, sarà considerato come esatto il senso quale risulta dal testo inglese.

Art. 15. — La presente Convenzione avrà vigore, a datare dal giorno

in cui sarà stata firmata, per un periodo di quattro anni. La sua validità potrà cessare per volontà di una delle Alte Parti contraenti, mediante preavviso d'un anno.

In testimonianza di che i plenipotenziari hanno firmata la presente Convenzione e vi hanno apposto i rispettivi sigilli.

Fatto in Londra, in quattro copie, due in inglese e due in cinese, oggi 13 maggio 1904.

Firmati: LANSDOWNE.

T. Y. CHANG.

Appendice — Disposizioni speciali.

I bastimenti adibiti al trasporto di emigranti cinesi arruolati in base alla presente Convenzione dovranno avere le necessarie qualità nautiche, essere ripuliti e debitamente ventilati, e, per ciò che riguarda i punti qui appresso indicati, dovranno essere in condizioni, per quanto è possibile, equivalenti a quelle in vigore nell'India britannica per il trasporto degli emigranti indiani.

Adattamento di bordo (Vedi art. 57 della legge sull'emigrazione indiana del 1883).

Adattamento dei dormitori, consistenti in ponti della nave o piattaforme per dormire, rivestiti di legno (Vedi regolamento per i " ponti in ferro " modificato il 16 agosto 1902, Tabella A, annessa al regolamento della legge del 1883 sull'emigrazione indiana).

Norme riguardanti lo spazio a bordo (Vedi art. 58 della legge del 1883 sull'emigrazione indiana).

Imbarco di un medico autorizzato con i medicinali necessari.

Provvista d'acqua potabile (Vedi art. 113, modificato il 24 febbraio 1903, della legge del 1883 sull'emigrazione indiana).

Obbligo di avere a bordo un apparecchio di distillazione (Vedi Tabella C, annessa al regolamento della legge del 1883 sull'emigrazione indiana).

Le razioni di viveri da somministrarsi a bordo all'emigrante arruolato dovranno comprendere quotidianamente:

Riso, o farinacei in genere, o pane	Libbre 1 1/2
Pesce (secco o salato) o carne (fresca o conservata)	" 0 1/2
Erbaggi di opportune qualità	" 1 1/3
Sale	Once 1
Zucchero	" 1 1/2
Thé cinese	" 0 1/3
Condimenti cinesi in quantità sufficiente.	
Acqua potabile per bere e cucinare	Galloni 1

In sostituzione dei viveri sopra indicati potranno essere somministrati altri generi alimentari, che dal medico di bordo vengano ritenuti equivalenti.